



## DISCIPLINARE DI GARA

### PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA A BORGOCHIESANUOVA-MANTOVA.

CUP I67B15000330004- CIG7181264685

#### 1. PREMESSE E DISCIPLINA DELLA GARA

##### Premesse

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta dal Comune di Mantova, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di realizzazione di una nuova palestra a Borgochiesanuova-Mantova.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 1855 del 18/08/2017 ed avverrà mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta **economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base del miglior **rapporto qualità/prezzo**.

Il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi è stato: redatto dall'Arch. Alessandro Fanti, iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Mantova, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 29/12/2016 e successiva determina dirigenziale n. 1724 del 02/08/2017 e validato, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, in data 23/12/2016 dal RUP Arch. Carmine Mastromarino.

##### Disciplina

La gara ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa sono regolati:

- a) dalla direttiva 2014/24/UE;
- b) dal D.Lgs. 50/2016 e smi ;
- c) dalle norme in materia di Contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/23 e nel R.D. n. 827/24 in quanto applicabili alla presente gara;
- d) dal D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- e) dalle norme contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nel Capitolato Speciale d'Appalto nonché in tutta la documentazione di gara e in tutti i documenti del progetto esecutivo;
- f) per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate, dalle norme del codice civile

#### 2. DOCUMENTI - CHIARIMENTI – SOPRALLUOGO

##### Documenti

L'amministrazione metterà a disposizione sul proprio sito internet [www.comune.mantova.gov.it](http://www.comune.mantova.gov.it) – Sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara - Aperti - Lavori" l'accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dal giorno di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

##### Chiarimenti

Le richieste di chiarimenti inerenti la presente procedura dovranno essere inoltrate, in lingua italiana, utilizzando l'apposito modulo allegato al presente disciplinare (**ALLEGATO H**), all' Arch. Gianluca Ferri, agli indirizzi di posta elettronica: [lavori pubblici@pec.comune.mantova.it](mailto:lavori pubblici@pec.comune.mantova.it) e [gianluca.ferri@comune.mantova.gov.it](mailto:gianluca.ferri@comune.mantova.gov.it), almeno 7 (sette) giorni prima del termine fissato e indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte. Le richieste pervenute oltre il termine indicato, non saranno pertanto evase.

Le risposte a tutte le richieste pervenute in tempo utile verranno fornite almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti, in forma anonima e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate sul proprio sito internet [www.comune.mantova.gov.it](http://www.comune.mantova.gov.it), nella sezione sopraindicata.

## Sopralluogo

Ai fini della partecipazione alla presente gara, è obbligatorio eseguire un sopralluogo presso l'area oggetto di esecuzione dei lavori al fine di prendere visione e conoscere meglio la natura dei loghi e le condizioni in cui dovrà essere allestito il cantiere, nonché ogni altra circostanza generale e particolare che possa influire sull'esecuzione dei lavori e sulla determinazione dell'offerta.

### Il mancato sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

I concorrenti dovranno richiedere appuntamento per sopralluogo all'Arch. Gianluca Ferri tramite invio di richiesta scritta ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [lavori.pubblici@pec.comune.mantova.it](mailto:lavori.pubblici@pec.comune.mantova.it) e [gianluca.ferri@comune.mantova.gov.it](mailto:gianluca.ferri@comune.mantova.gov.it) entro e non oltre 15 (quindici) giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La data del sopralluogo sarà fissata dal Comune di Mantova almeno 5 (cinque) giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte, in apposita comunicazione di preavviso alle ditte richiedenti di almeno 2 (due) giorni. La comunicazione sarà inviata al medesimo indirizzo PEC di richiesta.

I concorrenti dovranno inviare agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati, una richiesta di sopralluogo utilizzando l'apposito "Modulo richiesta Sopralluogo" allegato al presente disciplinare (**ALLEGATO F**), debitamente compilato con le generalità del concorrente e dell'incaricato che effettuerà il sopralluogo.

Al sopralluogo deve partecipare il legale rappresentante del concorrente o persona dallo stesso delegata.

In caso di procuratore/delegato, copia della procura speciale o atto di delega, unitamente alla copia fotostatica del documento del delegante, dovranno essere consegnate all'incaricato della Stazione Appaltante nel corso del sopralluogo.

Delle attività relative al sopralluogo sarà redatto, in duplice copia, apposito verbale/attestato che sarà sottoscritto dall'incaricato della Stazione Appaltante e dal singolo potenziale concorrente (nella persona del legale rappresentante o suo delegato).

Tale verbale/attestato di avvenuto sopralluogo dovrà essere inserito nella "Busta A- documentazione Amministrativa" come puntualmente specificato nel paragrafo "Modalità di presentazione dell'offerta" del presente disciplinare di gara.

## 3. IMPORTO - CATEGORIE DI LAVORI

### 3.1 Importo

L'importo complessivo dell'appalto, IVA esclusa, per l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di realizzazione di Nuova palestra di Borgochiesanuova - Mantova, ammonta ad € 1.790.000,00 (euro unmilionesettecentonovanta/00) comprensivo € 70.000,00 (euro settantamila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

**L'importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso d'asta ammonta a € 1.720.000,00 (euro unmilionesettecentoventimila).**

Il costo della manodopera ha un'incidenza del 46,00% sull'importo complessivo dei lavori pari a € 840.623,75 (euro ottocentoquarantamilaseicentoventitre/75)

Il contratto, ai sensi degli articoli, 3, comma 1 *lett. dddd* e 59, comma 5-bis del D.lgs 50/2016 sarà stipulato con corrispettivo a corpo.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore contrattuale verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previo deposito della relativa garanzia fidejussoria.

Il Pagamento del corrispettivo dell'appalto sarà effettuato secondo le modalità previste nel CSA.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

I lavori che formano l'oggetto dell'appalto sono suddivisi secondo le seguenti categorie SOA:

Categorie	Classifica	Obbligatoria SI/NO	Importo (euro)	Percentuale %	Prevalente Scorporabile
OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	III bis	SI	1.398.702,70	78,14	Prevalente
OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI	II	SI	391.297,30	21,86	Scorporabile

- Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico deve essere in possesso:
  - della qualificazione SOA nella categoria prevalente OG1 - classifica III bis;

- della qualificazione SOA, per le lavorazioni riferibili alla categoria scorporabile OG11- classifica II
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'eventuale subappalto dei lavori non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto; in tale limite non è computato il 30% di subappalto relativo alla categoria scorporabile OG11.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del D.M. n. 248/2016, la categoria scorporabile **OG11**, superando il 10% dell'importo totale dei lavori, rientra tra le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (S.I.O.S.). Pertanto, tale categoria non può essere eseguita direttamente dal concorrente in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente OG1.
- Il concorrente privo della qualificazione nella categoria OG11 può partecipare in RTI verticale con impresa qualificata nella suddetta categoria.
- La categoria OG11 può essere subappaltata nella misura massima del 30% dell'importo della categoria stessa e tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui al citato art. 105 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso l'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
- Ai sensi del combinato disposto dell'art. 89, comma 11 del D.lgs 50/2016 e dell'art. 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248, non è ammesso il ricorso all'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di qualificazione nella categoria OG11.

#### 4. TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI E PENALITA' PER RITARDI

Il termine di ultimazione dei lavori è fissato in **500 (cinquecento) giorni naturali e consecutivi, o nel diverso termine offerto dai concorrenti in sede di gara**, decorrenti dal verbale di consegna dei lavori

Come indicato nel CSA, in caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 1,00 per mille (diconsi Euro uno/00 ogni mille) dell'importo netto contrattuale.

E' prevista la possibilità di consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 .

I lavori potranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro il termine sopra indicato o nel diverso termine offerto in sede di gara dal concorrente, il termine di esecuzione è da considerarsi tassativo, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe di cui al CSA.

#### 5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 45 del nuovo Codice dei Contratti, nonché le imprese concorrenti in altri Stati membri dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti come previsti nel presente disciplinare.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute all'art. 48 del D. Lgs 50/2016 (in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi).

Ai sensi di quanto previsto al comma 5 m) dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, è fatto divieto, pena l'esclusione, di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

#### **Raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, di cui all'art.45, comma 2 lett. d), e), f) del D.Lgs.50/2016**

Per la partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese, dei consorzi ordinari e dei Geie si assumono a riferimento le previsioni stabilite dall'art. 48 del D.Lgs. n.50/2016.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art.45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs.50/2016 (raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art.2602 del Codice Civile, anche in forma di società, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile e Geie), formati dai soggetti di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 45 c.2 del D.Lgs. 50/2016, anche se non ancora costituiti.

In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti, Geie e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/Geie, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario (art.48 c. 12 D.Lgs 50/2016).

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. (art. 48 c.13 del D. Lgs 50/2016)

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 i concorrenti non possono partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Geie, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, pena l'esclusione.

Ai sensi dell'art. 48 comma 9 del D.Lgs. n 50/2016 è vietata l'associazione in partecipazione.

Salvo quanto disposto dai commi 18 e 19 dell'art. 48 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, dei consorzi ordinari di concorrenti e Geie rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi dell'art. 48 comma 10 l'inosservanza di tale divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare nell'offerta le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48 c. 4 del D. Lgs. 50/2016).

#### **Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all'art.45 comma 2 lett. b), c) del D.Lgs. 50/2016.**

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

#### **Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016**

A norma dell'art. 48 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, le disposizioni del medesimo art. 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45 comma 2 lett.f).

Come meglio dettagliato nella Determinazione ANAC n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

##### **Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica**

L'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. In tal caso, ai fini della partecipazione, devono essere osservate le seguenti formalità: sottoscrizione delle offerte economica e della domanda di partecipazione da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto;

tale sottoscrizione, unitamente alla copia autentica del contratto di rete, che già reca il mandato a favore dell'organo comune, integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti del Comune committente. Qualora, invece, l'organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo di adeguati requisiti di qualificazione), l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole (*vedasi punto successivo*).

##### **Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune**

L'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità: sottoscrizione delle offerte (tecnica, economica) e della domanda di partecipazione da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto; sottoscrizione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara, per la stipula del relativo contratto. In alternativa, è sempre ammesso il conferimento del mandato prima della partecipazione alla gara, alla stessa stregua di un RTI costituito.

##### **Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica**

L'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

Conseguentemente, la domanda e le offerte (tecnica, economica) presentate dall'organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l'organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara.

**NB:** parimenti, come precisato nella citata Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013, è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di

gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e li attestino in conformità alla vigente normativa.

#### **Partecipazione di imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale**

Possono partecipare alla presente gara imprese ammesse a concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis della Legge Fallimentare. In tal caso, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, esse devono produrre, a pena di esclusione:

- a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), della Legge Fallimentare che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

Si applica l'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

L'obbligo di produrre la suddetta documentazione viene meno qualora, alla data di scadenza del termine previsto per la partecipazione alla gara, sia già intervenuto il decreto di omologazione in quanto esso segna la chiusura della procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 181 del R.D. n. 267/1942 e s.m.i..

L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

#### **Partecipazione di imprese con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea di cui all'art.45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016**

Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, del D.P.R. 207/2010.

La certificazione che dovrà essere prodotta a comprova dei suddetti requisiti dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.

I concorrenti aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti nelle black list, di cui ai decreti ministeriali D.M. Finanze 4 maggio 1999 e D.M. Economia e Finanze 21 novembre 2001 e successive modifiche, inoltre, sono ammessi a partecipare alla gara solo se in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e Finanze in attuazione dell'art.37 del decreto legge n.78/2010 come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010.

## **6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione.

### **Requisiti di ordine generale**

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice o altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione, da dichiarare/presentare mediante dichiarazione sostitutiva, come prescritto al successivo punto 13 del presente disciplinare (paragrafi relativi alla documentazione amministrativa).

In particolare i concorrenti dovranno dichiarare:

- a) l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Si rileva che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016, l'esclusione prevista dal comma 1 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Nella suddetta elencazione devono ritenersi compresi, ove presenti, anche i procuratori speciali, gli institori, i membri del Collegio Sindacale nonché i membri del Collegio di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i..

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando della presente gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

b) che non partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o che non partecipino alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio;

c) che non incorrano nei divieti di cui agli artt. 48 comma 7 del Codice dei Contratti;

d) l'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del Codice dei Contratti), da cui risulti la forma giuridica e che l'attività esercita è riferita anche all'oggetto della presente gara. Inoltre per società cooperative: iscrizione all'Albo nazionale degli enti cooperativi. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

e) di non trovarsi nella condizione indicata dal citato art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con riferimento al Comune di Mantova.

Si precisa a tal proposito infatti che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

f) Ai sensi dell'art. 1 c. 17 della L. n. 190/2012, costituisce, altresì causa di esclusione dalla gara il mancato rispetto delle clausole contenute nel **Patto di Integrità**, allegato al presente disciplinare di gara.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzi, i requisiti di carattere generale di cui sopra, devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara;

### **Requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnica e professionale**

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere:

OG1 classifica III-bis;

OG11 classifica II

Si rileva quanto segue:

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 61, c.2 del D.P.R. n. 207/2010 la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92 comma 2 del citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
- Ai sensi dell'art. 89, comma 11 del D.lgs 50/2016 e del DM 10 novembre 2016 n. 248, le lavorazioni appartenenti alla categoria OG11, trattandosi di lavori ad alto contenuto tecnologico, superiori al 10% dell'importo a base di gara, potranno essere eseguite direttamente dal concorrente solo nel caso sia in possesso della relativa categoria, in assenza di specifica qualificazione il concorrente, ai fini della



partecipazione alla presente procedura negoziata, dovrà dichiarare, a pena di esclusione, di scorporarle mediante la costituzione di un'ATI verticale con un'impresa in possesso della categoria OG11.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento.

Il raggruppamento orizzontale può essere costituito secondo le predette regole per ciascuna delle categorie di lavoro di cui si compone l'opera, ma l'impresa che possiede i requisiti per almeno il 40% di quanto richiesto all'impresa singola e comunque li assume in misura superiore a ciascuna delle altre imprese appartenenti al raggruppamento per la categoria prevalente, deve essere la mandataria dell'operatore economico di natura plurisoggettiva.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente nei limiti di quanto consentito ai sensi di legge.

I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 1, del codice, si applicano i commi 1, 2 e 3 dell'art. 92 del Regolamento, rispettivamente nel caso di concorrente singolo, di raggruppamento di tipo orizzontale e di raggruppamento di tipo verticale.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando di gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

- certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati.

Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

La certificazione di qualità deve essere idonea ad essere annotata sull'attestazione SOA e tale adempimento è necessario ai fini della stipula del contratto.

Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati, di cui all'art. 45, comma 1, del Codice, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

**Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.**

#### **NOTA BENE**

**La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale avverrà attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 81 c.2 e dell'art. 216 c. 13 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità definite da ANAC con Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 e smi, a cui si rimanda integralmente. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.**

**Il PASSOE, rilasciato dal sistema, dovrà essere inserito nella "Busta A – Documentazione Amministrativa" di cui è detto al successivo punto 13.**

**E' consentito, oltre che consigliabile inserire tra la documentazione amministrativa, i documenti a comprova dei requisiti di ordine speciale dichiarati.**

## **7. AVVALIMENTO**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici, singoli o in raggruppamento di cui all'art. 45 del medesimo D.Lgs. n.50/2016, possono ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare alla presente gara, con riferimento alla sola categoria prevalente OG1 –.

E' invece **vietato il ricorso all'Istituto dell'Avvalimento**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 89, c.11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per le lavorazioni riferibili alla **categoria scorporabile OG11**, in quanto le stesse rientrano tra le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (S.I.O.S.).

Parimenti non è ammesso l'avvalimento in relazione ai requisiti di cui all'art. 80 del citato decreto.

Il ricorso all'avvalimento consente all'operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi.

In caso di AVVALIMENTO il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del D.lvo n. 50/16 e smi può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all'art. 83, c. 1 lett. b) e c) del D.lvo n. 50/16 e smi avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara:

- a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di cui all'art. 80 del D.L.vo n. 50/16 e smi, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.L.vo n. 50/16 e smi;
- e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all'art. 76 del medesimo DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, c. 12 del D.Lvo n. 50/16 e smi nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed esclude la garanzia.

Ai sensi dell'art. 89, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 e smi il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 89, c. 7 del D.Lvo n. 50/2016 e smi alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 89, c. 8 del D.Lvo n. 50/2016 e smi il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nella determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare "in modo determinato e specifico". Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell'impegno generico "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente".

Trova altresì applicazione il disposto degli artt. 88 e 89 del DPR n. 207/2010 e smi, in quanto compatibili ai sensi dell'art. 216, c. 14.

## 8. SUBAPPALTO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:

- il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (*due per cento*) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (*cinquanta per cento*) dell'importo del contratto da affidare;



- l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 5 del Codice, le lavorazioni della categoria OG11, individuata ai sensi del DM Infrastrutture e Trasporti n. 248 del 10/11/2016, possono essere subappaltate nel limite massimo del 30% della singola categoria di lavori ed il subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, c.2 del Decreto ministeriale n. 248 del 10/11/2016 il suddetto limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, c. 2 del Codice

Il subappalto è consentito, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/16, a condizione che il concorrente lo dichiari espressamente all'atto dell'offerta, nell'apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del DPR n. 445/2000 e inserita nella "Busta A – Documentazione Amministrativa" e nell'apposita **Sez. D della Parte II del "Documento di gara unico europeo (DGUE)" (Allegato C)**, indicando espressamente le lavorazioni che intende subappaltare.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla presente procedura di affidamento;
  - il sub-appaltatore sia qualificato nella relativa categoria
  - che l'operatore economico concorrente indichi i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo;
  - che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;
  - che l'appaltatore provveda al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate;
  - al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.n.50/2016;
- Il Comune provvederà a corrispondere direttamente all'impresa subappaltatrice l'importo dei lavori solo nei seguenti casi:
- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
  - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
  - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

#### **N.B.: Indicazione Terna di subappaltatori**

**Poiché il presente appalto non ha per oggetto principale le c.d. "attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa", come individuate ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., non è richiesta, in sede di partecipazione alla gara, l'indicazione della terna dei subappaltatori prevista dall'art. 105, comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..**

Qualora tuttavia, l'operatore economico concorrente, in caso di aggiudicazione, intendesse subappaltare taluna delle c.d. "attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa", deve obbligatoriamente indicare in sede di offerta **una terna di subappaltatori**; ai sensi dell'art. 1, c.53 della Legge n. 190/2012, sono considerate attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa le attività di seguito riportate:

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri.

La terna deve essere indicata per ognuna delle attività, sopra riportate, per cui si prevede l'affidamento in subappalto.

#### **Gli operatori economici indicati nella terna:**

- devono essere iscritti negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. White list) istituiti presso le Prefetture;
- non devono partecipare alla procedura per l'affidamento del presente appalto, pena l'impossibilità di essere affidatari del subappalto;
- devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e sono tenuti a compilare e sottoscrivere anche il D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo", fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della Parte II<sup>^</sup>, dalla Parte IV<sup>^</sup> ove pertinente e dalla Parte VI<sup>^</sup>.

E' consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

L'omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, l'impossibilità di ricorrere al subappalto limitatamente alle suddette lavorazioni.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Nel caso in cui venga indicato nella terna un operatore economico che risulti partecipare come concorrente alla presente procedura di appalto, ciò non sarà causa di esclusione bensì si provvederà, tramite attivazione della procedura di soccorso istruttorio, a richiedere al concorrente l'indicazione di un nuovo operatore economico al fine di ricostituire la terna di subappaltatori.

## 9. OBBLIGO ISCRIZIONE ALLE WHITE LIST E RISPETTO DEL PATTO DI INTEGRITA'

**White List** ai sensi dell'art. 2 c. 2 del D.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato con D.P.C.M. 24 novembre 2016 (pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017), nei casi di cui all'art. 1 c. 52 della L. n. 190/2012 e s.m.i., la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. *White list*).

Nello specifico, ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

La consultazione dell'elenco è la modalità obbligatoria attraverso la quale la stazione appaltante acquisisce la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, indipendentemente dal loro valore.

**Pertanto le attività sopra elencate dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle "White list" tenute dalle competenti Prefetture.**

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92 c. 2 e c. 3 del Codice antimafia.

**Patto integrità** con deliberazione di giunta n. 110 del 14/05/2014, il Comune di Mantova ha adottato il "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici del Comune di Mantova" che costituisce formale obbligazione per gli operatori economici e per i dipendenti del Comune ed è orientato ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione.

Ai sensi di quanto previsto dal Patto di Integrità:

- l'espressa accettazione del Patto di Integrità da parte degli operatori economici concorrenti costituisce condizione di ammissione alla presente procedura di gara;
- una copia del Patto di Integrità, sottoscritta in calce per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere presentata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della ammissione alla presente procedura di gara;
- la mancata presentazione in sede di gara della copia del Patto di Integrità, sottoscritta dall'operatore economico per accettazione, costituisce causa di esclusione, sanabile solo attraverso il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il Patto di Integrità costituirà parte integrante del contratto che, in esito alla presente procedura d'appalto, verrà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario.

## 10. GARANZIE E ASSICURAZIONI

### Garanzia provvisoria

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una **garanzia provvisoria** di **Euro 35.800,00** pari al 2%, dell'importo complessivo posto a base di gara I.V.A. esclusa, nelle forme e con le modalità descritte all'art. 93 del D.Lgs n. 50/16 e costituita, fermo restando il limite dell'utilizzo del contante (art. 49, comma 1, D.lgs 231/2007), a scelta del concorrente da :

- a) versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso il Tesoriere del Comune di Mantova BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.a. – Agenzia di Mantova, Corso Vittorio Emanuele n. 154 – depositi cauzionali provvisori - IBAN IT 35 1 056961150000091500X78 intestato al Comune di Mantova.
- b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'Albo di cui all'art.106 del D.Lgs. n.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. n.58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Dette fideiussioni devono avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod.Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.8 del D.Lgs. n.50/2016, la garanzia provvisoria deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'affidamento da parte del concorrente stesso, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

**NB:**

**Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria dovrà inoltre essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare (su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura) la garanzia per la durata di ulteriori 180 giorni, qualora non sia intervenuta l'aggiudicazione entro il termine di validità iniziale.**

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto dell'appaltatore riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, la polizza fidejussoria/fideiussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere necessariamente intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese del costituendo Raggruppamento o consorzio.

#### **Garanzia definitiva**

Ai sensi di quanto previsto dall'art 103 del D.Lgs. n.50/2016 l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs.n.50/2016, come indicate alle lett. a) e b) soprariportate

La garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Anche la garanzia fideiussoria prevista dal comma 1 dall'art 103 del D.Lgs. n.50/2016 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod. Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Nel caso in cui le inadempienze dell'aggiudicatario, abbiano indotto il committente a disporre la risoluzione del contratto la cauzione è escussa nella misura intera.

Il committente può richiedere che l'aggiudicatario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere all'aggiudicatario.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% (*ottanta per cento*) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte della stazione appaltante, della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

### **Riduzione dell'importo delle garanzie "provvisoria" e "definitiva"**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 "L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. ....(omissis)..... Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle suddette riduzioni, gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando inoltre alla cauzione copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.

In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, per poter usufruire delle suddette riduzioni le relative certificazioni dovranno essere possedute da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento o Consorzio.

In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale le riduzioni sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso delle certificazioni; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

In caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, del sistema di qualità, per beneficiare delle riduzioni, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.

### **Garanzie e coperture assicurative.**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, c.7 del D.Lgs. n.50/2016 l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (*dieci*) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che tenga indenne l'amministrazione committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'amministrazione committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro **2.000.000,00**.

Le garanzie di cui al presente paragrafo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art.48, c.5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

## **11. CRITERI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto verrà aggiudicato in base al criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo da determinarsi secondo quanto di seguito indicato.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto che avrà riportato complessivamente il punteggio più alto assegnato dalla Commissione di gara su un totale max. di 100 punti .

In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'attribuzione del punteggio verrà articolata valutando i criteri di seguito indicati.

## 11.1 PONDERAZIONE DEI PUNTEGGI MAX ATTRIBUIBILI PER ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Elementi di Valutazione		Ripartizione dei punteggi max (Peso)
1) Componente Tecnica		MAX 65 PUNTI
A) Impianto fotovoltaico		MAX 25 PUNTI
A.1	Qualità dei materiali	Max 15
A.2	Potenza Massima installata	MAX 10
B) Migliorie impiantistiche		MAX 20 PUNTI
B.1	Miglioria impianto aeraulico	Max 8
B.2	Illuminazione esterna	Max 7
B.3	Impianto diffusione sonora	Max 5
C) Migliorie pavimentazione esterna		MAX 10 PUNTI
C.1	Qualità dei materiali	Max 5
C.2	Caratteristiche tecniche	Max 5
D) Organizzazione del cantiere		MAX 8 PUNTI
D.1	Operazioni di scavo e trasporto	Max 4
D.2	Misure contenimento rumore	Max 2
D.3	Misure riciclaggio materiali	Max 2
E) Organizzazione e qualifiche del personale impiegato nell' appalto		MAX 2 PUNTI
E.1	professionalità Direttore di cantiere	Max 1
E.2	modalità di svolgimento della prestazione	Max 1
2) Elemento tempo		MAX 5 PUNTI
3) Componente economica		MAX 30 PUNTI
<b>TOTALE COMPLESSIVO PUNTI</b>		<b>MAX 100 PUNTI</b>

## 11.2 CRITERI METODOLOGICI DI VALUTAZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI

La Commissione giudicatrice nell'assegnazione dei punteggi relativi al presente elemento è tenuta al rispetto dei seguenti criteri metodologici di valutazione.

### ELEMENTI A - AMPLIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PUNTI MAX: 25

- **A1 qualità dei materiali [punti max sub-elemento: 15]:** verranno attribuiti punteggi maggiori alla miglior soluzione proposta, con materiali che presentino maggiori anni di garanzia, tipologia di manutenzione, e maggior resa per mq;
- **A2 potenza massima installata [punti max sub-elemento: 10]:** verranno attribuiti punteggi maggiori per la fornitura e posa di impianto fotovoltaico di potenza massima offerta uguale o superiore a 57,20 kwp totali (comprensivi dei 9,88 Kwp previsti nel progetto) .

### ELEMENTI B - MIGLIORIE IMPIANTISTICHE - PUNTI MAX: 20

- **B1 miglioria impianto aeraulico [punti max sub-elemento: 8]:** verranno attribuiti punteggi maggiori in ragione della migliore qualità ed efficienza di filtrazione dei sistemi di trattamento dell'aria di rinnovo;
- **B2 illuminazione esterna perimetrale [punti max sub-elemento: 7]:** verranno attribuiti punteggi maggiori in ragione della migliore proposta per la fornitura e posa in opera di cornice perimetrale a LED per l'illuminazione artistica e d'immagine di tutto il perimetro del palasport.
- **B3 realizzazione impianto di diffusione sonora [punti max sub-elemento: 5]:** verranno attribuiti punteggi maggiori in ragione della migliore proposta per fornitura e posa in opera di sistema di diffusione sonora certificato EN 54 per gestione annunci, filodiffusione, allarme, all'interno del palasport e dei locali accessori;

### ELEMENTI C - MIGLIORIE PAVIMENTAZIONI ESTERNE – MAX: 10

- **C1 qualità dei materiali [punti max sub-elemento: 5]:** verranno attribuiti punteggi maggiori in base alla migliore tipologia dei materiali di pavimentazione, all' inserimento ambientale e alla migliore armonizzazione delle componenti visibili, in coerenza con le caratteristiche della palestra;
- **C2 caratteristiche tecniche [punti max sub-elemento: 5]:** verranno attribuiti punteggi maggiori alle migliori caratteristiche tecniche in termini di durabilità;

#### ELEMENTI D – ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE - PUNTI MAX 8

- **D1 organizzazione delle operazioni di scavo e trasporto in relazione alla viabilità ordinaria [punti max sub-elemento: 4]:** verranno attribuiti punteggi maggiori alle soluzioni tecniche, organizzative e gestionali che consentano:
  - il minore disturbo possibile al traffico ordinario del quartiere nei giorni feriali;
  - la percezione di luogo sicuro da parte dei residenti;
- **D2 misure ambientali rumore [punti max sub-elemento: 2]:** verranno attribuiti punteggi maggiori alle migliori soluzioni che il concorrente intende adottare per il massimo abbattimento del rumore derivante dalle operazioni di cantiere;
- **D3 misure ambientali riciclaggio dei materiali di scarto [punti max sub-elemento: 2]:** verranno attribuiti punteggi maggiori alle soluzioni che consentano il massimo riciclaggio dei rifiuti provenienti da: demolizioni, scarti di lavorazione, imballaggi.

#### ELEMENTI E - ORGANIZZAZIONE E QUALIFICHE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO - PUNTI MAX 2

- **E1 qualità della professionalità del direttore di cantiere [punti max sub-elemento: 1]:** verranno attribuiti punteggi maggiori in ragione dell'esperienza maturata dal direttore tecnico del cantiere, valutando almeno altre due esperienze analoghe, per importo e per tipologia di lavoro;
- **E2 modalità di svolgimento della prestazione del direttore di cantiere [punti max sub-elemento: 1]:** verranno attribuiti punteggi maggiori in ragione delle modalità di svolgimento dell'attività del direttore di cantiere in riferimento a tutti i processi che garantiscano la buona riuscita dell'opera nonché alle modalità di relazione con DL e RUP; in particolare dovrà essere fatto riferimento agli strumenti ed alle risorse umane che si intendono impiegare, nonché alla redazione e preparazione di tutta la documentazione che consentano la verifica pre e post intervento di ogni lavorazione significativa.

### 11.3 VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI

- a) Per tutti gli elementi di natura qualitativa A1, B, C, D, E, la valutazione avviene con attribuzione discrezionale di un punteggio (variabile da 0 a 1) da parte di ciascun commissario di gara, secondo i seguenti criteri:
- chiarezza (anche espressivo-compositiva) e sintesi nella formulazione delle proposte;
  - efficienza e realismo delle proposte formulate anche in un'ottica di plausibile compatibilità economica con i compensi previsti dell'appaltatore;
  - livello di approfondimento delle soluzioni proposte, precisione ed esaustività delle stesse.

La valutazione dell'offerta avviene:

I) distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo sopraindicati (A1, B, C e D, E);

II) a ciascun singolo elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

GIUDIZIO	Coeff.	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO
INSUFFICIENTE	0,00	Trattazione insufficiente e/o descrizioni lacunose, senza contenuto sostanziale e/o di mera forma che non siano adeguate agli obiettivi minimi della stazione appaltante.
APPENA SUFFICIENTE	0,20	Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.
ADEGUATO	0,60	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.



BUONO	0,80	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.
OTTIMO	1,00	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie dei professionisti di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità del candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

III) l'attribuzione dei coefficienti avviene, sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;

IV) per ciascun singolo elemento di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente di prestazione, riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato, le medie delle altre offerte, secondo la formula:

**Coefficiente di prestazione  $V(a) i = P_i / P_{max}$**

Dove:

**$V(a) i$**  è il coefficiente della prestazione dell'elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);

**$P_i$**  è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari dell'elemento (i) dell'offerta (a) in esame;

**$P_{max}$**  è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari all'elemento (i) tra tutte le offerte;

V) è attribuito il coefficiente "zero" con conseguente mancata attribuzione dei relativi punteggi all'elemento in relazione al quale non sia stata presentata dal concorrente alcuna proposta di variante migliorativa (offerta tecnica parziale);

VI) a ciascun singolo elemento di valutazione è assegnato un punteggio costituito dal prodotto del relativo coefficiente  $V(a) i$  per il "peso" previsto per il singolo elemento.

**b) Per il sub-elemento A2 (max punti 10), la valutazione avviene con le seguenti modalità.**

Premesso che al fine dell'ottenimento del punteggio le offerte dovranno prevedere proposte con potenza superiore o uguale 57,20 Kwp, l'attribuzione del punteggio massimo di 10 punti previsto avverrà come segue:

- per le offerte con potenza offerta inferiori a 57,20 kwp, il punteggio assegnato sarà uguale a 0,00

- per le offerte con potenza offerta uguale o superiore a 57,20 kwp i punti saranno assegnati come di seguito indicati:

- i dieci punti verranno attribuiti a favore dell'offerente che avrà offerto la potenza maggiore fra tutte le offerte.
- alle restanti offerte sarà attribuito un punteggio con applicazione della seguente formula:

$$\text{punteggio} = \frac{(P_o - 57,19) \times 10}{(P_{max} - 57,19)}$$

Dove:

**$P_o$**  = potenza offerta in Kwp

**$P_{max}$**  = potenza massima fra tutte le offerte in Kw

Nel caso di valore negativo il punteggio sarà pari a 0.

**Soglia di sbarramento relativo alla componente tecnica:** è importante per l'Amministrazione assicurare che i lavori siano eseguiti con modalità che assicurino un livello alto dal punto di vista qualitativo, pertanto è inserita la seguente soglia di sbarramento relativa ai suddetti elementi: **non sono ammesse le Offerte relative alla suddetta componente tecnica (A1, A2, B, C, D, E) che non raggiungano complessivamente il punteggio minimo di 35 (trentacinque) su 65 (sessantacinque); in tal caso l'offerta sarà ritenuta insufficiente, con esclusione della ditta dalla gara e non si procederà pertanto all'apertura della relativa offerta tempo e dell'offerta economica.**

Al fine di ristabilire l'equilibrio dei vari elementi di valutazione, la Commissione giudicatrice effettuerà la riparametrazione, così come previsto dalle Det. Avcp 7/2011 e 4/2012.

Prima di procedere alla definizione dell'attribuzione del punteggio relativo ai successivi elementi, sarà stilata, al termine del processo valutativo degli elementi tecnici, la relativa graduatoria provvisoria di cui se ne darà lettura.

Successivamente si procederà all'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di natura quantitativa di seguito indicati.

**c) Per la valutazione dell'elemento TEMPO il punteggio massimo di 5 punti sarà attribuito a favore dell'offerente che avrà proposto il maggiore numero di giorni di riduzione del tempo necessario alla esecuzione dei lavori rispetto a quello fissato dal CSA in 500 (cinquecento) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, fino all'ultimazione dei lavori.**

Si precisa che non sono ammesse offerte in aumento con tempi superiori al tempo previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, pari a 500 giorni naturali e consecutivi.

**AVVERTENZA L'offerta, espressa con una riduzione di giorni interi naturali e consecutivi, non verrà considerata congrua se sarà superiore a 90 gg.**

**Qualora un concorrente offrisse una riduzione di giorni superiore a 90, la parte eccedente non verrà presa in considerazione e si terrà valida solo la riduzione di 90 giorni.**

Ai restanti concorrenti sarà attribuito un punteggio proporzionale, secondo la seguente formula:

$$P = 5 \times Ti / Tmax$$

Dove

P= il punteggio da assegnare al concorrente

Ti= Numero di giorni, interi naturali e consecutivi, di riduzione offerti del concorrente in questione

Tmax = Numero massimo di giorni di riduzione proposto fra tutte le offerte

**d) Per la valutazione della componente ECONOMICA il punteggio massimo di 30 punti sarà attribuito a favore dell'offerente che avrà proposto la migliore offerta economica, ovvero il ribasso percentuale più alto sull'importo dei lavori a base d'asta. Il punteggio attribuito alle rimanenti offerte sarà calcolato tramite un'interpolazione lineare.**

In simboli:

$$V(a)_i = (R_i / R_{max})$$

dove:

$V(a)_i$  = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

$R_i$  = Valore (ribasso) offerto dal concorrente (a)

$R_{max}$  = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

Quando il concorrente (a) non effettua alcuno sconto  $R_i$  assume il valore 0, così come il coefficiente  $V(a)_i$ ; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto  $V(a)_i$  assume il valore 1.

Il punteggio attribuito sarà pari al suddetto coefficiente della prestazione moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (30 punti).

#### **11.4 VALUTAZIONE FINALE ED INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERENTE CHE HA FATTO LA MIGLIORE OFFERTA**

L'appalto sarà aggiudicato alla offerta che avrà ottenuto il punteggio più elevato (quale somma dei punteggi conseguiti come calcolati al precedente paragrafo 11.3 su un totale di 100 punti), che non risulti anomala e che risulti congrua rispetto alla valutazione dei costi della manodopera.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua.

La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea (art. 95 c. 12 del D. Lgs. 50/2016).

A parità di punteggio complessivo, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore per l'offerta tecnica.

Qualora anche tale punteggio sia paritario, si procederà ai sensi art. 77 Regio Decreto n. 827 del 1924.

I punteggi saranno espressi con due cifre decimali, arrotondati all'unità superiore qualora la seconda cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l'Amministrazione né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione

## 12. TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta, a pena di esclusione, redatta in lingua italiana (in caso contrario deve essere allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/10/2017, a pena di esclusione presso l'Ufficio Contratti del Comune di Mantova, via Roma, 39, 46100 Mantova, a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r, ovvero a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, chiusa in un plico, **pena l'esclusione**, adeguatamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, da un legale rappresentante dell'impresa, ovvero, nel caso di imprese riunite, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria (capogruppo).

Il plico dovrà essere indirizzato al **Comune di Mantova – Ufficio Contratti – Via Roma 39 – 46100 Mantova**, e dovrà recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: **“Offerta per l'affidamento dei lavori di *Realizzazione di una nuova palestra a Borgochiesanuova-Mantova*” - NON APRIRE**” e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine di cui sopra.

E altresì facoltà dei concorrenti – entro il predetto termine – la consegna a mano dalle ore 9.00 alle ore 12.00, ad eccezione del sabato e festivi, al citato indirizzo ove verrà rilasciata apposita ricevuta.

Si ricorda che faranno fede esclusivamente l'ora e la data di recapito attestati dalla Stazione Appaltante.

La consegna oltre il termine indicato comporterà l'esclusione dalla gara.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Mantova ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo, ciò vale per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Rimane ad esclusivo rischio del mittente ogni possibile disguido dovuto a mancato o ritardato recapito.

Trascorso il termine per la ricezione della documentazione di gara non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti, e non sarà ammessa in sede di gara alcuna ulteriore comunicazione volta a migliorare o comunque modificare l'offerta già presentata, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra e diversa offerta.

## 13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente disciplinare dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria rispettando, a **pena di esclusione** le seguenti condizioni: **UNICO PLICO**, contenente le altre buste, che dovrà essere chiuso, sigillato con timbro, ceralacca, nastro adesivo o altro sistema e controfirmato sui lembi di chiusura da un legale rappresentante dell'Impresa o da altra persona dotata di poteri di firma, ovvero, nel caso di imprese riunite, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria/capogruppo e riportare all'esterno le indicazioni:

a) ragione sociale – indirizzo del mittente – numero di fax ( nel caso di Raggruppamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento);

b) **“Offerta per l'affidamento dei lavori di *Realizzazione di una nuova palestra a Borgochiesanuova - Mantova* - NON APRIRE”**

Il plico sopra citato dovrà contenere 3 (tre) buste di seguito indicate, ciascuna delle quali a sua volta, a pena di esclusione, dovrà essere chiusa e sigillata mediante l'apposizione timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema, che confermino l'autenticità della chiusura originaria e indicazione esterna del mittente

- 1- Busta **“A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**
- 2- Busta **“B OFFERTA TECNICA”**.
- 3- Busta **“C OFFERTA TEMPO e OFFERTA ECONOMICA”**

Nella documentazione di cui alla busta “A” e “B” non deve essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, pena esclusione dalla gara, l'offerta economica deve essere esclusivamente posta nella busta “C”:

**Busta “A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.** I concorrenti dovranno inserire:

**A.1 Domanda di partecipazione alla gara** redatta, in competente bollo, secondo il modello allegato al presente disciplinare (ALLEGATO A).

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, anche se non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la domanda di partecipazione dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

In caso di raggruppamento di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del D.Lgs 50/2016 la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata, nel caso di raggruppamento già costituito, dall'impresa mandataria per conto di tutti i soggetti raggruppati o, nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi.

In caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.Lgs 50/2016 la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata, nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo o, nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.Lgs 50/2016 la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata:

- per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune con potere di rappresentanza: dall'organo comune con potere di rappresentanza;

- per le altre reti di imprese: dall'organo comune, se previsto e se partecipa alla presente procedura e dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura oppure dall'impresa retista alla quale sono stati conferiti poteri di rappresentanza.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del D.Lgs 50/2016 la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata dal soggetto medesimo.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016 dovranno essere osservate le modalità di presentazione per la fattispecie che ricorre in funzione della natura del concorrente.

Ove più imprese che concorrano nell'ambito di un medesimo operatore economico cui all'art. 45 comma 1 o comma 2 lett. d), e) o f) del D.Lgs 50/2016, debbano formulare la domanda di partecipazione alla gara, possono farlo congiuntamente compilando un solo modello nel quale dovranno essere riportati i dati di tutte le imprese che presentano la domanda di partecipazione alla gara e di tutti i legali rappresentanti che lo firmano. Il modello presentato congiuntamente dovrà essere sottoscritto dai predetti soggetti ed allo stesso andranno allegate le copie fotostatiche leggibili, ancorché non autenticate, dei documenti di identità dei sottoscrittori.

La domanda di partecipazione alla gara, secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato A) deve indicare:

- la forma di partecipazione all'appalto dell'operatore economico concorrente e la sua natura rispetto alle previsioni dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 le imprese che compongono tali soggetti, l'impresa mandataria;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 i riferimenti normativi in base ai quali il soggetto può partecipare alla gara e, qualora sia composto da più imprese, deve indicare la composizione dell'operatore economico e l'impresa mandataria.

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), e g) del D.Lgs. 50/2016 già costituiti gli estremi dell'atto costitutivo;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato l'impegno alla costituzione del raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti in caso di aggiudicazione;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016, la tipologia di rete d'impresa (con soggettività giuridica, senza soggettività giuridica, ma con organo comune di rappresentanza, senza soggettività giuridica senza organo comune o con organo comune privo di rappresentanza), deve indicare la compagine di imprese retiste che partecipa al presente appalto, l'impresa retista mandataria, deve indicare il titolo in forza del quale l'impresa retista mandataria assume tale ruolo assumendo, qualora non sia già stato conferito, l'impegno al conferimento del mandato in caso di aggiudicazione;

- nel caso di partecipazione in qualsiasi forma di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016, deve contenere l'indicazione dei consorziati per i quali il Consorzio concorre; nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch'essi consorzi, vanno indicati anche i consorziati per i quali questi ultimi concorrono.

Nel caso di omissione di tale dichiarazione si presume che il consorzio abbia partecipato per sé medesimo.

La domanda di partecipazione di cui sopra dovrà altresì contenere la dichiarazione con la quale il concorrente:

- dichiara remunerativa l'offerta economica, formulata tenuto conto delle condizioni contrattuali, degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sulle lavorazioni e sull'organizzazione del cantiere;

- dichiara di non essere componente di altro Consorzio o alcuna altra RTI partecipante alla gara;

- dichiara di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, valutando i rischi specifici della propria attività;
- dichiara di garantire la disponibilità di dare inizio ai lavori, anche prima della sottoscrizione del contratto e sotto riserva di legge, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
- dichiara di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- dichiara di aver formulato l'offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun altro soggetto;
- **in caso di subappalto** dichiara le lavorazioni che intende subappaltare in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016;
- dichiara di impegnarsi in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto d'appalto nel giorno e nell'ora comunicate dall'Amministrazione comunale, consapevole che qualora entro il termine fissato l'impresa non provveda agli adempimenti richiesti, la Stazione Appaltante potrà procedere ad aggiudicare i lavori alla società che segue in graduatoria con incameramento della cauzione provvisoria;
- dichiara di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere d'ufficio a verifiche anche a campione in ordine alla veridicità della dichiarazione;
- dichiara di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall'aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione Comunale procederà ad escutere la cauzione provvisoria rilasciata;
- dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- dichiara, in caso di affidamento di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

## **A.2 Dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa**, redatta secondo il facsimile allegato (**ALLEGATO B1**)

La dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Detta dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere presentata:

- da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che non hanno natura plurisoggettiva;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;
- dai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 se già costituiti;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016 che partecipano alla presente gara;
- dall'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016 con soggettività giuridica;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del D.Lgs. 50/2016;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016.

Nel modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa sono comprese:

- le dichiarazioni sui dati identificativi dell'impresa, sui recapiti, sulla sede legale e sulle ulteriori sedi che si trovano in altri paesi;
- i dati di iscrizione al registro delle imprese o ai corrispondenti registri dello stato di appartenenza;
- le dichiarazioni sulle persone che rivestono o hanno rivestito ruoli e cariche rilevanti ai fini della determinazione dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- le dichiarazioni sul possesso delle autorizzazioni possedute dall'impresa per la partecipazione alla gara nel caso in cui esse siano necessarie in seguito alla sussistenza di procedure concorsuali (concordato con continuità aziendale o fallimento) o alla presenza di sedi in paesi delle c.d. Black List;
- la dichiarazione relativa all'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165, ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter (ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;
- la dichiarazione relativa all'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri

confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);

-la dichiarazione in merito alla verifica della normativa della legge n. 68/99;

- le dichiarazioni sul possesso dei requisiti utili alla riduzione dell'importo della garanzia provvisoria.

Si ricorda che si intendono cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che in tale periodo abbiano rivestito le cariche di legale rappresentante, titolare incluso, di socio accomandatario in società in accomandita semplice, di socio in società in nome collettivo, di socio unico se persona fisica, di socio di maggioranza in società con meno di 4 soci, di membro del consiglio di amministrazione, di membro dell'organo di revisione o di vigilanza, di direttore tecnico, comprendendo i soggetti che hanno, in tale periodo, rivestito le predette cariche in società o imprese che sono state conferite, incorporate, fuse, o che hanno ceduto l'azienda o un ramo d'azienda all'impresa per la quale viene resa la dichiarazione.

Circa i soci di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, si intendono tali coloro che detengono quote sociali in misura pari almeno al 50%, quindi nel caso di presenza di due soci persone fisiche con quota sociale del 50% entrambi sono considerati soci di maggioranza.

Circa il direttore tecnico ha rilevanza solo colui che svolge tale ruolo ai sensi della normativa sui lavori pubblici.

Si ricorda che nella presente procedura, si assume come data di pubblicazione del bando, il giorno di trasmissione alla GURI.

La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo.

Qualora nell'impresa sia presente la figura dell'istitutore (art. 2203 c.c.) o del procuratore (art. 2209 c.c.) o del procuratore speciale, l'istanza di partecipazione può essere sottoscritta dagli stessi soggetti, i cui poteri andranno comprovati da procura inserita nella documentazione di gara.

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, la domanda di partecipazione deve contenere l'indicazione del soggetto capogruppo e deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate.

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata, pena l'esclusione, da tutte le imprese componenti il Raggruppamento temporaneo di imprese, sia costituito che costituendo. In caso di Consorzio la predetta dichiarazione dovrà essere presentata, se costituito, dal consorzio medesimo e, se costituendo, da tutte le imprese che formano il Consorzio.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice dei Contratti, dette dichiarazioni vanno rese anche dal rappresentante legale delle imprese consorziate indicate come esecutrici dell'appalto.

**A.3 DGUE Documento di gara unico europeo (ALLEGATO C)** di cui al modello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 174 del 27.07.2016, Circolare n. 3 del 18.07.2016 " Linee guida per la compilazione del modello formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione Europea del 5/1/2016, con il quale il concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e comma 12 del Codice.

E' a carico del partecipante l'onere di barrare le sezioni del documento che non interessano.

Le dichiarazioni di cui alla parte III del DUGE dovranno essere rese per ciascuno dei soggetti indicati dall'art. 80 del D.lgs 50/2016, tali dichiarazioni potranno essere rese o apponendo la firma di tutti i soggetti sullo stesso DUGE o con separate dichiarazioni rese da ciascuno dei soggetti.

I nominativi di tutti i soggetti devono essere inseriti nella parte II B del DUGE.

Nel caso di soggetti cessati (ivi compresi, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, anche gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che hanno ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando) che abbiano riportato sentenze che integrano la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del d.lgs 50/2016, le imprese dovranno dichiarare le misure adottate per comprovare la completa e definitiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. La dissociazione dovrà risultare dall'estromissione dell'incarico, dall'avvio di azione di responsabilità nei confronti del soggetto cessato e, nel caso di socio, anche dai provvedimenti espulsivi dello stesso a causa di tale condotta.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle attestazioni di cui al DUGE, comporterà l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, con assegnazione di un termine perentorio per la regolarizzazione. L'inutile decorso del termine assegnato determinerà l'esclusione del concorrente dalla presente procedura di gara.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o GEIE, ciascun operatore economico dovrà presentare un DUGE distinto.

Nel caso di consorzi stabili, il DUGE deve essere compilato e sottoscritto separatamente, dal consorzio e da ciascuna consorziata esecutrice indicata. La consorziata dovrà compilare il DUGE nelle seguenti parti: Parte II, Sez. A e B; Parte III; Parte IV sezione ALFA) o, in alternativa, le sezioni A9, B) e C9 punti 1b e 8 della stessa Parte IV ed infine Parte VI.

Si precisa che le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1, del codice, devono essere rese nel DUGE dal legale rappresentante o suo procuratore per ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare o direttore tecnico; per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società e consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri



di rappresentanza di di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza, persona fisica o giuridica, in caso di società con meno di quattro soci) e per ciascuno dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora il concorrente non dimostri che via stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. Nel caso di società con tre soci le suddette attestazioni devono essere rese, qualora presente, dal socio in possesso del 50% della partecipazione azionaria.

Poiché le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione riguardano **tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 Del D.Lgs. 50/2016, il DGUE** deve essere firmato dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da tutti i soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

- dai soggetti che hanno rivestito le suddette cariche, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; **in alternativa alla firma dei medesimi il legale rappresentante che firma il DGUE può dichiarare in calce al medesimo che la firma attesta anche i requisiti dei soggetti cessati, elencandone i nominativi.**

Qualora la domanda di partecipazione alla gara, l'offerta tecnica o l'offerta economica siano state firmate da un procuratore, le dichiarazioni del DGUE devono riferirsi anche a tale procuratore e il DGUE deve essere firmato anche dal procuratore stesso.

Le dichiarazioni contenute nel DGUE attengono, per quanto riguarda i motivi di esclusione, anche a situazioni personali dei soggetti che ricoprono posizioni rilevanti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, (soggetti individuati al comma 3 dello stesso), pertanto, analogamente alla legislazione previgente, dette dichiarazioni sono rese personalmente, come autocertificazione, dai soggetti che firmano il DGUE.

Rimane salva la facoltà che un soggetto possa rendere le dichiarazioni sulle situazioni personali di terzi, assumendosi la responsabilità delle proprie dichiarazioni, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Qualora, comunque, un soggetto voglia fare le dichiarazioni per conto di altri, deve espressamente indicarlo come previsto nel disciplinare di gara per le dichiarazioni rese nei confronti dei cessati.

Si ricorda che:

- ai fini dell'accertamento sull'assenza dei motivi di esclusione si assume, come data di pubblicazione del bando, il giorno della trasmissione del bando alla GUUE ex art. 60 D. Lgs. 50/2016;

- il direttore tecnico avente rilevanza ai fini delle cause di esclusione è quello che assume tale carica in relazione alla normativa sui lavori pubblici;

- si intendono cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti accomandatario in società in accomandita semplice, di socio in società in nome collettivo, di socio unico se persona fisica, di socio di maggioranza in società con meno di 4 soci, di membro del consiglio di amministrazione, di membro dell'organo di direzione, di revisione o di vigilanza, di direttore tecnico, comprendendo i soggetti che hanno, in tale periodo, rivestito le predette cariche in società o imprese che sono state conferite, incorporate, fuse, o che hanno ceduto l'azienda o un ramo d'azienda all'impresa per la quale viene resa la dichiarazione;

- circa i soci di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, si intendono tali coloro che detengono quote sociali in misura pari almeno al 50%, quindi nel caso di presenza di due soci persone fisiche con quota sociale del 50% entrambi sono considerati soci di maggioranza.

Accanto ad ogni firma deve essere indicato in modo leggibile il nominativo del sottoscrittore e al DGUE deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata del documento di identità dei sottoscrittori.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 3, del Codice:

1. ► dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto [indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati];
2. ► dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110 comma 5.

(oppure)

Nel caso di cui all'art. 110, comma 5, del Codice:

- a ► dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto

- b. ► dichiarazione, redatta secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016 - resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - con la quale attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto
- c. dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l'Autorità a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliaria nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;
- d. ► dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
- e. ► originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;

**A.4 Dichiarazione** assenza di cause di esclusione per i soggetti così come indicati all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (ALLEGATO B2);

**A.5 Procura speciale:** nel caso in cui i documenti amministrativi e l'offerta siano sottoscritti da un procuratore dell'operatore economico, dovrà essere allegata, la procura speciale da cui lo stesso trae i poteri di firma, elemento essenziale a pena di esclusione;

**A.6 Garanzia provvisoria,** nella misura e nelle forme indicate nel paragrafo 10;

**A.7 "Patto di Integrità" debitamente sottoscritto (ALLEGATO I)**

Unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della ammissione alla presente procedura di gara deve essere presentata una copia del Patto di Integrità sottoscritta in calce per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.

In caso di partecipazione alle gare di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, *lett. b)* e *lett. c)* D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'obbligo riguarda sia il consorzio che i consorziati che vengono indicati quali esecutori dell'appalto.

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all'art. 45, c.2, *lett. d)* e di consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, *lett. e)* D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'obbligo riguarda tutti gli operatori economici partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario.

L'obbligo di presentazione del Patto di Integrità sottoscritto per accettazione si applica anche a tutti gli operatori economici partecipanti alle aggregazioni di cui all'art. 45, c.2, *lett f)* e *g)*, nonché alla impresa cooptata.

Si precisa che nel caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, c.2, *lett. d)*, *e)*, *f)*, *g)* la sottoscrizione del Patto di Integrità può avvenire anche in maniera congiunta.

**A.8 Copia attestazione SOA, in corso di validità.**

I concorrenti devono possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella/e categoria/e e classifica/che adeguata/e alle categorie e all'importo dei lavori da assumere.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Geie, l'attestazione SOA deve essere presentata da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o il Geie, comprese le eventuali imprese cooptate.

La produzione di copia, anche non autenticata, della SOA da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.

**A.9 solo per gli operatori economici che intendano partecipare alla presente gara in R.T. o con l'impegno di costituire un R.T., ovvero un Consorzio, devono osservare inoltre le seguenti condizioni:**

a) in caso di R.T. già formalmente costituito, devono essere presentati unitamente alla documentazione amministrativa di cui ai precedenti punti a pena di esclusione:

1. il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dalle mandanti, risultante da scrittura privata autenticata, o copia di essa autenticata, nonché la relativa procura che deve essere conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario; (scansione dell'originale cartaceo) e inserito da parte dell'impresa capo/gruppo mandataria, nella documentazione amministrativa;
2. una dichiarazione, firmata digitalmente, rilasciata dall'operatore economico mandatario concernente le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici, compreso l'operatore economico mandatario.

b) in caso di R.T. non ancora formalmente costituito, devono essere presentati unitamente alla documentazione amministrativa, a pena di esclusione:

1. l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori economici (da indicare espressamente) qualificato mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

2. l'indicazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici, compreso l'operatore economico mandatario (o designato tale).

c) **in caso di Consorzio di concorrenti**, deve essere presentato, unitamente alla documentazione amministrativa, a pena di esclusione, l'atto costitutivo del Consorzio in originale o copia autentica.

#### **A.10 PASSOE rilasciato da ANAC, per la verifica dei requisiti ai sensi artt. 81 c. 2 e 216 c. 13 del D.Lgs. 50/2016;**

##### **A.11 Contributo ANAC:** ricevuta del versamento all'Autorità Nazionale Anticorruzione ex Avcp.

I partecipanti alla presente procedura sono tenuti a versare il contributo pari a **EURO 140,00** a favore dell'Autorità, come previsto dalla deliberazione n.1377 del 21/12/2016 dell'Autorità stessa, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), importi riferiti per l'anno 2017.

**N.B. Il pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. Alla presentazione dell'offerta i concorrenti sono tenuti a dimostrare di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.**

Il versamento del contributo dovuto va effettuato con le modalità previste dall'AVCP con proprio avviso del 31 marzo 2010 "Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 in vigore dal 1 maggio 2010" con le seguenti modalità:

- a) **on line mediante carta di credito** dei circuiti Visa, Mastercard, Diners, America Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità ([www.avcp.it](http://www.avcp.it)) e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare ed allegare all'offerta.
- b) **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione (raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità [www.avcp.it](http://www.avcp.it)), presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto di vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

**A.12. (Solo in caso di avvalimento):** nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi, per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 6, dei requisiti di un altro operatore economico, dovrà essere presentata la documentazione di cui art. 89, comma 1, D.lgs 50/2016, e precisamente:

**- Dichiarazione del legale rappresentante attestante:**

- volontà di ricorrere all'avvalimento;
- l'indicazione di tutti i dati identificativi dell'impresa ausiliaria e del requisito economico-finanziario, tecnico /organizzativo da essa posseduto, di cui ci si intende avvalere.

**- Originale o copia conforme del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti necessari per tutta la durata del contratto (*il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente dei requisiti da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà precisare le modalità con cui verranno messi a disposizione -rif. Art. 49, comma 2 lett. f).*

Ai sensi art. 88 del DPR 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico
- b) durata
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento

**- DGUE reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con cui:**

- a) dichiara il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento
- b) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti di partecipazione di cui è carente il concorrente;
- c) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016;
- d) attesta:
  - la forma giuridica della Ditta con l'indicazione dei titolari, soci, Direttori tecnici, Amministratori muniti di rappresentanza, Soci accomandatari;
  - l'iscrizione alla C.C.I.A.A. con indicazione dei relativi dati;
  - (nel caso di cooperativa o consorzio di cooperative) l'iscrizione nel Registro prefettizio o nello schedario Generale della Cooperazione con l'indicazione dei relativi dati;
  - le posizioni previdenziali ed assicurative e l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro;
  - l'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

### **A.13 Attestazione di avvenuto sopralluogo**

Attestazione/verbale di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla Stazione Appaltante, nelle modalità di cui al precedente paragrafo 2.

**A.14 in caso di imprese con sede in altri stati membri dell'Unione Europea:** Le imprese con sede in altri Stati membri dell'Unione europea dovranno integrare, a pena di esclusione, la documentazione amministrativa prevista dal presente Disciplinare di Gara nonché le dichiarazioni rese con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, circa l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, con la produzione dell'ulteriore documentazione indicata al paragrafo 5.6 del presente Disciplinare di gara.

### **A.15 Dichiarazione di autorizzazione all'accesso agli atti. (ALLEGATO G)**

Al fine di consentire ai partecipanti l'accesso agli atti di gara, ai sensi del D.Lgs n. 241/90 e ss.m.ii., l'offerente sottoscrive apposita dichiarazione con cui autorizza la stazione appaltante al rilascio di copie dalla propria offerta, oppure dichiara che non intende autorizzare l'accesso per le parti coperte da segreto tecnico/commerciale, specificandole e indicandone le motivazioni corredate dall'elenco della documentazione a comprova.

### **Busta "B OFFERTA TECNICA".**

Nella busta "B- Offerta tecnica" devono essere contenuti i documenti tecnici necessari alla valutazione dei seguenti elementi dell'offerta economicamente più vantaggiosa soggetti a discrezionalità tecnica:

**ELENCO GENERALE e RIEPILOGATIVO della documentazione presentata**

#### **ELEMENTO A - Ampliamento impianto fotovoltaico**

**MAX 25 PUNTI**

Il concorrente dovrà presentare una relazione tecnica-illustrativa migliorativa, da cui si evincano i seguenti sub-elementi oggetto di valutazione:

A.1 qualità dei materiali

Max 15 punti

A.2 potenza massima installata

Max 10 punti

La relazione dovrà essere formata da massimo 6(sei) pagine (intendendosi per pagina una facciata del foglio) in formato A4 numerate progressivamente da 1 a 6 tipo di carattere "Arial" dimensione 10, suddivisa in capitoli, nella quale siano illustrati nel modo più preciso, più convincente e più esaustivo le modalità con cui si intende soddisfare il requisito.

Nell'ultima riga dovrà essere indicata la Potenza dell'impianto offerta in Kwp.

Le pagine eccedenti non saranno oggetto di valutazione.

#### **ELEMENTO B- Migliorie impiantistiche**

**MAX 20 PUNTI**

Il concorrente dovrà presentare una relazione tecnica-illustrativa migliorativa, da cui si evincano i seguenti sub-elementi oggetto di valutazione:

B.1 realizzazione di impianto di diffusione sonora

Max 8 punti

B.2 miglioria impianto aeraulico

Max 7 punti

B.3 illuminazione esterna perimetrale

Max 5 punti

La relazione dovrà essere formata da massimo 6(sei) pagine (intendendosi per pagina una facciata del foglio) in formato A4 numerate progressivamente da 1 a 6 tipo di carattere "Arial" dimensione 10, suddivisa in capitoli, nella quale siano illustrati nel modo più preciso, più convincente e più esaustivo le modalità con cui si intende soddisfare il requisito. Le pagine eccedenti non saranno oggetto di valutazione.

#### **ELEMENTO C- Migliorie pavimentazioni esterne**

**MAX 10 PUNTI**

Il concorrente dovrà presentare una relazione tecnica-illustrativa migliorativa, da cui si evincano i seguenti sub-elementi oggetto di valutazione:

C.1 qualità dei materiali

Max 5 punti

C.2 caratteristiche tecniche

Max 5 punti

La relazione dovrà essere formata da massimo 6(sei) pagine (intendendosi per pagina una facciata del foglio) in formato A4 numerate progressivamente da 1 a 6 tipo di carattere "Arial" dimensione 10, suddivisa in capitoli, nella quale siano illustrati nel modo più preciso, più convincente e più esaustivo le modalità con cui si intende soddisfare il requisito. Le pagine eccedenti non saranno oggetto di valutazione.

#### **ELEMENTO D - Organizzazione del cantiere**

**MAX 8 PUNTI**

Il concorrente dovrà presentare una relazione tecnica-illustrativa migliorativa, da cui si evincano i seguenti sub-elementi oggetto di valutazione:

- D.1 organizzazione delle operazioni di scavo e trasporto in relazione alla viabilità ordinaria Max 4 punti  
 D.2 misure ambientali-rumore Max 2 punti  
 D.3 misure ambientali-riciclaggio dei materiali di scarto Max 2 punti  
 La relazione dovrà essere formata da massimo 6(sei) pagine (intendendosi per pagina una facciata del foglio) in formato A4 numerate progressivamente da 1 a 6 tipo di carattere "Arial" dimensione 10, suddivisa in capitoli, nella quale siano illustrati nel modo più preciso, più convincente e più esaustivo le modalità con cui si intende soddisfare il requisito. Le pagine eccedenti non saranno oggetto di valutazione.

**ELEMENTO E- Organizzazione e qualifiche del personale impiegato nell'appalto MAX 2 PUNTI**

Il concorrente dovrà presentare una relazione tecnica-illustrativa migliorativa, da cui si evincano i seguenti sub-elementi oggetto di valutazione:

- E.1 qualità della professionalità del direttore di cantiere Max 1 punto  
 E.2 modalità di svolgimento della prestazione del direttore di cantiere Max 1 punto  
 Il concorrente dovrà illustrare il personale che intende effettivamente impiegare nel cantiere nonché l'utilizzo dello stesso. La relazione dovrà essere formata da massimo 4 (quattro) pagine (intendendosi per pagina una facciata del foglio) in formato A4 numerate progressivamente da 1 a 4 tipo di carattere "Arial" dimensione 10, suddivisa in capitoli, nella quale siano illustrati nel modo più preciso, più convincente e più esaustivo le modalità con cui si intende soddisfare il requisito. Le pagine eccedenti non saranno oggetto di valutazione.

Alle relazioni potranno essere allegati schemi, planimetrie, schede tecniche, grafici, che esprimano compiutamente le proposte in relazione al sito e al fabbricato in oggetto.

I concorrenti nel formulare l'offerta tecnica dovranno inoltre attenersi alle seguenti indicazioni:

- le relazioni e tutti i documenti afferenti l'offerta tecnica, devono essere sottoscritti dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice dei Contratti, ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti /procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio
- nell'offerta tecnica non deve risultare, a pena l'esclusione dalla gara, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica o temporale;
- a pena di esclusione dalla gara, tutti gli elaborati che costituiscono l'offerta tecnica dovranno essere predisposti in modo tale da non esplicitare il valore economico delle soluzioni previste.

Si evidenzia che le migliori offerte costituiranno impegno contrattuale vincolante per l'aggiudicatario.

**Busta "C - OFFERTA TEMPO e OFFERTA ECONOMICA".**

La Busta C, a pena di esclusione, dovrà contenere:

**- Offerta tempo (ALLEGATO D)**

Per la valutazione dell'elemento TEMPO (peso 5 punti) i concorrenti dovranno rilasciare dichiarazione del tempo di riduzione offerto, espresso in numero di giorni naturali consecutivi, rispetto ai 500 (cinquecento) giorni previsti nel CSA per l'ultimazione dei lavori, decorrenti dalla data del verbale di consegna, fino all'ultimazione dei lavori.

Unitamente alla dichiarazione della riduzione dei tempi di ultimazione dei lavori dovrà essere allegato il cronoprogramma dei lavori.

**L'offerta, espressa con una riduzione di giorni interi naturali e consecutivi, non verrà considerata congrua se sarà superiore a 90 gg.**

**Qualora un concorrente offrisse una riduzione di giorni superiore a 90, la parte eccedente non verrà presa in considerazione e si terrà valida solo la riduzione di 90 giorni.**

Si precisa che non sono ammesse proposte con tempi superiori al tempo previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, pari a 500 giorni naturali e consecutivi.

**- Offerta economica (ALLEGATO E)**

L'offerta economica deve essere costituita mediante dichiarazione in bollo (vedasi modello allegato) redatta in lingua italiana, riportante l'indicazione della gara, sottoscritta per esteso, con firma leggibile e sue generalità, dal legale rappresentante del concorrente, o dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti riuniti in caso di riunione di concorrenti non

ancora formalmente costituita e indicare in cifre ed in lettere – il **ribasso percentuale unico** (da indicare in cifre e in lettere, con **due numeri decimali**) sull'importo a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza che il concorrente stesso offre per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

Il ribasso percentuale dovrà indicare solo due cifre decimali, in caso contrario il Seggio di gara terrà conto solo delle prime due cifre decimali, troncando i successivi decimali, senza alcun arrotondamento.

In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà quello espresso in lettere.

Oltre al ribasso percentuale offerto il concorrente, ai sensi dell'art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà indicare:

- ✓ i **costi relativi alla sicurezza** propri della ditta, che devono risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche del servizio, Nello specifico dovranno essere indicati esclusivamente i costi della sicurezza interni dell'azienda e non gli oneri della sicurezza come determinati dal PSC e posti a base di gara.
- ✓ i **costi della manodopera**, ai sensi art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/201.

**La mancata indicazione dei "Costi della Manodopera" e/o dei "Costi Aziendali della Sicurezza" è causa di esclusione e non è sanabile tramite attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio.**

**Non sono ammesse offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva, o espresse in modo indeterminato, o riferite a offerta di altro appalto.**

Oltre il termine di presentazione stabilito, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente; non sarà consentita inoltre, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata valida quella espressa in lettere.

Si avverte che, oltre il termine di presentazione stabilito, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente; che non sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

#### **14 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La procedura di aggiudicazione avrà inizio il **giorno 31/10/2017 alle ore 9:30, in seduta pubblica** a cui potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.

Il Seggio di gara presieduto dal RUP e alla presenza di due dipendenti del Comune di Mantova in qualità di testimoni, in conformità a quanto indicato nelle Linee Guida Anac n. 3, in una sala aperta al pubblico, della sede comunale in Mantova, Via Roma 39, procederà alle seguenti operazioni:

- a) verificare la data e l'ora di arrivo dei plichi presentati dalle Imprese offerenti nonché la regolarità formale degli stessi. Le offerte pervenute oltre l'ora o il giorno fissati dal Bando e dal presente Disciplinare di gara saranno dichiarate inammissibili dal Presidente di gara che ne darà conto nel Verbale di gara.
- b) all'apertura dei plichi ammessi alla gara ed alla verifica, al loro interno, della presenza e dell'integrità delle buste:
  - A- Documentazione Amministrativa
  - B- Offerta Tecnica
  - C- Offerta Tempo- Offerta Economica;
- c) all'apertura delle buste A - documentazione Amministrativa e alla verifica della completezza e regolarità della documentazione presentata dai concorrenti, alla luce delle prescrizioni previste dal presente Disciplinare di gara;
- d) all'ammissione, sulla base della documentazione amministrativa prodotta, dei concorrenti alla successiva fase di gara, oppure, ove ricorrano le cause previste, alla dovuta esclusione.

#### **EVENTUALE PROCEDURA ex art. 83, comma 9 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (SOCCORSO ISTRUTTORIO)**

Qualora, durante l'esame della documentazione amministrativa si riscontrassero ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del "*Documento di gara unico europeo*" (DGUE), di cui all'art. 85 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nonché degli altri documenti di gara previsti dal presente Disciplinare, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed all'offerta economica, il Presidente sospenderà la seduta di gara, provvedendo, in relazione alla natura e complessità degli elementi e dichiarazioni da regolarizzare, ad assegnare ai concorrenti chiamati alla regolarizzazione un termine perentorio non superiore a giorni 10 perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Nel corso della stessa seduta il Presidente fisserà anche la data della nuova seduta di gara in cui verrà dato conto dell'esito della procedura di regolarizzazione.



Disporrà quindi che sia la documentazione amministrativa che le offerte economiche vengano custodite in luogo sicuro, fino alla successiva seduta pubblica di gara.

I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno previamente contattati telefonicamente, durante la stessa seduta di gara, dal Presidente che anticiperà in questo modo l'irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare ed i soggetti che vi devono provvedere. A tale comunicazione verbale seguirà formale comunicazione scritta via fax o Pec. E' facoltà del Presidente di gara non procedere alla sospensione della stessa qualora i concorrenti così contattati siano in grado di fornire immediatamente gli elementi di regolarizzazione richiesti.

Nella seduta pubblica successiva alla sospensione della gara il Presidente della Commissione, darà conto dell'esito della procedura di regolarizzazione e provvederà ad ammettere od escludere i concorrenti oggetto della procedura.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta.

Nella medesima seduta di gara nel corso della quale è stata aperta ed esaminata la documentazione amministrativa o, in caso di soccorso istruttorio, nella seduta di gara in cui verrà comunicato l'esito dello stesso, i plichi contenenti le offerte tecniche (Busta B - offerta tecnica) risultati conformi a quanto richiesto nel presente Disciplinare di gara, verranno aperti e il Presidente del Seggio di gara procederà a constatare e far constatare ai presenti la consistenza della documentazione negli stessi contenuti: ciascun documento verrà siglato sul frontespizio dal Presidente del Seggio di gara.

I plichi contenenti la Busta C - Offerta tempo- Offerta economica non verranno aperti ma semplicemente riposti in un plico chiuso, siglato sui lembi di chiusura dal presidente del seggio di Gara, e quindi custoditi in luogo sicuro sino alla successiva seduta pubblica nel corso della quale verranno aperti.

Il Presidente quindi dichiarerà chiusa la fase pubblica della gara e rimetterà le offerte tecniche alla Commissione Giudicatrice appositamente nominata, che, nelle more dell'attuazione dell'art. 77 del Codice, sarà costituita da componenti interni all'Amministrazione, secondo le modalità indicate nella D.G.C. 234/2016.

In sedute riservate successive la Commissione Giudicatrice valuterà le offerte tecniche pervenute e assegnerà i relativi punteggi, secondo i parametri indicati nel presente Disciplinare di gara.

Qualora, in base alla valutazione effettuata dalla Commissione Giudicatrice, risulti che uno o più concorrenti non raggiungano con riferimento all'offerta tecnica nel suo complesso, prima della riparametrazione, il punteggio minimo di punti 35, gli stessi non verranno ammessi alla successiva fase di valutazione dell'offerta economica.

Le operazioni compiute dalla Commissione Giudicatrice in seduta riservata verranno verbalizzate a cura del Segretario Verbalizzante.

Terminate le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, il RUP provvederà a convocare la nuova seduta pubblica di gara, dandone comunicazione con congruo anticipo alle imprese partecipanti a mezzo PEC o, in subordine via fax nonché tramite pubblicazione sul sito della stazione appaltante.

Nella nuova seduta pubblica di gara il Seggio di gara, presieduto dal RUP, comunicherà i risultati della valutazione condotta sulle offerte tecniche, dando lettura dei relativi punteggi assegnati.

Nella medesima seduta pubblica di gara, data lettura ai punteggi tecnici, il Presidente procede ad aprire, leggere ad alta voce le offerte tempo ed infine le offerte economiche, assegnando i relativi punteggi mediante l'applicazione delle formule matematiche descritte nel presente disciplinare e formulando la graduatoria provvisoria e proponendo l'aggiudicazione dell'appalto a favore del migliore offerente, salvo il caso in cui sia necessario procedere, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, alla verifica della congruità dell'offerta a causa della presenza di offerte anormalmente basse.

#### **15. Motivi di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio, di irregolarità essenziali non sanabili e di inammissibilità delle offerte.**

Determina l'esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016:

- la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese;
- la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora si sia partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese;
- l'associazione in partecipazione;

- qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto ai comma 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016;
- la partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), e dei consorziati per i quali il consorzio concorre. In caso di inosservanza di tale divieto verranno esclusi sia il consorzio che il consorziato e si applica l'articolo 353 del codice penale;
- il fatto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;
- il fatto che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salva la loro partecipazione all'interno del medesimo operatore economico;
- il mancato ricorso ad avvalimento di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto, nel caso in cui, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016, il ricorso all'avvalimento sia stato disposto per la partecipazione alle procedure di gara delle imprese per cui ricorra il caso di una procedura concorsuale;
- il fatto che l'impresa assoggettata a procedura concorsuale concorra riunita in raggruppamento temporaneo di imprese rivestendo il ruolo di mandataria o che le altre imprese aderenti al raggruppamento siano assoggettate ad una procedura concorsuale;
- nell'ipotesi in cui per le imprese assoggettate a procedura concorsuale sussista l'obbligo di ricorrere ad avvalimento, il fatto che si avvalgano di più di un operatore economico;
- il fatto che il concorrente, il consorziato o l'ausiliario non comprovino il possesso dei requisiti autocertificati nell'ambito del procedimento di verifica;

Costituiscono irregolarità essenziali nella presentazione della documentazione di gara non sanabili ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016:

- le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- la mancata sigillatura del plico e/o della busta contenente l'offerta economica, con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni;
- la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse tale da non poter individuare la busta contenente l'offerta economica nemmeno dopo eventuale invito rivolto dalla Commissione al concorrente per il riconoscimento di tale busta;
- il mancato inserimento dell'offerta economica in busta separata, debitamente sigillata, all'interno del plico esterno generale;
- in caso di R.T.I. o consorzio ordinario costituiti, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;
- in caso di rete di impresa con soggetto con mandato di rappresentanza, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;
- il mancato versamento del contributo di gara all'ANAC fermo restando che può essere oggetto di regolarizzazione la dimostrazione di detto versamento;
- la presentazione dell'offerta tecnica non sottoscritta dai soggetti tenuti a farlo a norma di quanto previsto dal presente disciplinare;
- la mancata presentazione dell'offerta tecnica;
- la presentazione dell'offerta economica non sottoscritta dai soggetti tenuti a farlo a norma di quanto previsto dal presente disciplinare;
- la mancata presentazione dell'offerta economica;
- la presentazione dell'offerta economica riportante dati parziali, cioè priva o dell'indicazione di anche uno dei valori richiesti o dell'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro o del costo della manodopera;
- il fatto che l'offerta tecnica presenti correzioni non debitamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente su aspetti tali che la rendano indefinita;
- il fatto che l'offerta economica presenti correzioni non debitamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente;
- la presentazione della documentazione di gara non in lingua italiana o non accompagnata da traduzione in lingua italiana;
- il mancato, inesatto o tardivo adempimento a quanto contenuto nell'eventuale invito rivolto dalla Commissione ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, a completare, regolarizzare o presentare gli elementi e le dichiarazioni previste ai sensi del bando di gara o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;

Sono considerate inammissibili le offerte:

- che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando con cui si indice la gara;
- in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;
- che sono state presentate da concorrenti che non hanno la qualificazione necessaria;
- che siano parziali o condizionate o espresse in modo indefinito o in riferimento ad altro appalto.

Nel caso di violazione dei divieti di partecipazione alla gara in più forme, verranno esclusi tutti i soggetti coinvolti, quindi, ad esempio, il concorrente singolo ed il raggruppamento a cui partecipa, l'ausiliaria e l'ausiliata, il consorzio e il consorzio esecutore.

Si precisa che l'omissione della marca da bollo sull'istanza di ammissione alla gara non costituisce motivo di esclusione, ma irregolarità fiscale e che non costituisce motivo di esclusione l'omissione dell'indicazione dell'indirizzo di pec per le comunicazioni.


Sono escluse le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato od incompleto.

#### 16. Trattamento dei dati personali

A norma dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 , si comunica che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara , conferendo i dati richiesti autorizzano, implicitamente, l'utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura d'appalto. Il rifiuto a fornire i dati richiesti nel bando determina l'esclusione dalla gara.

#### 17. Altre informazioni

- Si avverte che l'efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all'esecutività di tutti gli atti preordinati ad essa. Nel caso che, per il mancato verificarsi delle condizioni di cui sopra, non si potesse dar luogo all'aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle ditte partecipanti ed a quella vincitrice;
- Nel caso in cui l'aggiudicatario non presenti la documentazione che gli verrà richiesta ai fini della stipula del contratto (cauzione definitiva, spese etc.) o non si presenti per la stipulazione del contratto il giorno e l'ora stabiliti, il Comune si riserva la facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, e di richiedere il risarcimento dei danni. In questo caso, si procederà ad aggiudicazione in favore del concorrente che segue in graduatoria.



Il Dirigente/RUP

Arch. Carmine Mastroianni